

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o. denunziant e (3) ed il

Sig. SALLUSTRI AMERIGO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D/7 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3757 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28. 8. 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28. 8. 1963 al N. 28/63

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINI MACCHIA



MRO SLL 49L47 6187X

NUMERO DI CODICE FISCALE

MORO

COGNOME DI NASCITA

STELLA

NOME

SESSO

F

OSTUNI

COMUNE/IO STATO ESTERO/ DI NASCITA

BRINDISI

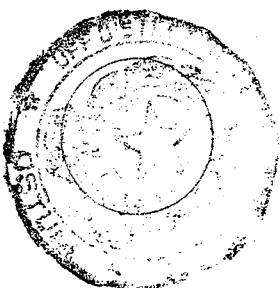
PROVINCIA DI NASCITA

07.07.49

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

OSTUNI



DATA 10 DICEMBRE 1982

ANAGRAFE TRIBUTARIA

IL RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DATI

IL FUNZIONARIO

(leggi Firma)

I. A. C. P. - Brindisi

Riccione li 13. gennaio 65

315
PROT. N. 16 GEN. 1965

16 GEN. 1965

Istituto base popolari Brindisi

Mi trovo da mio figlio a Riccione
e vi rimarrò per qualche mese
vorrei (per favore) l'approssimativa
data dello strumento
Certo della vostra cortesia vi
ringrazio anticipatamente
cordialità Enrico Selluti

2° c.p. Ottavio

Scalo B
21

A

M

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della legge 31.12.1951, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. SALLUSTRI AMERIGO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 31 del 2° lotto

Designazione delle cose locate:
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Durata della locazione:

Corrispettivi pattuiti: L. 3753 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addi

27 Agosto 1962

DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1962 al N. 1698

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso^e denunziante^e (3) ed il

Sig. *Selluti Amerigo*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 313 del 2 Lot
di case popolari nel Comune di *Istria*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1957

Registrata la presente denuncia, addì al N. 1192
vol. foglio registro ed esatte lire *quattrocento*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

A sottoscritto (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LANINO fu **Giuseppe** nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P. -

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunzianti (3) ed il

Sig. **SALLUSTI Amerigo** fu **Gennaro**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19**56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 31/B del 2° lotto**
di case popolari in Ostuni - Via Ceglie, -

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.520,- mensili anticipate.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì **29 SET. 1956** 19.....



1. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Val Lanino

Registrata la presente denuncia, addì **8 OTT. 1956**, 19 al N. **2090**

vol. foglio registrato privati, ed esatte lire **duecento**

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. SALLUSTRI Amerigo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 31 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi patuiti : L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 72 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60
12 AGO 1960



I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1960 19 al N. 572

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. SALLUSTRI Amerigo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 31 del 2° lotto

Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10.8.1959 al 10.8.1960

Corrispettivi pattuiti: 9820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 27 Agosto 1959



I DENUNZIANTE (1)

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1899

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o(1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra qss o denunziant e(3) ed il

Sig. Fallustri Amico

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 31 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostia

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti : L. 2820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

II PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

29 AGO. 1958

al N. 1779

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

383218

MODULARIO
F. - Tasse - 2In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.dimoranti e (2) in Brindisi via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. SALLUSTRI AMERICO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

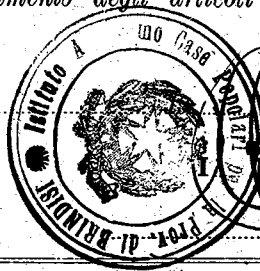
Designazione delle cose locate Appartamento n. 31 al 2° Letto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi 20 AGO. 1954

PRESIDENTE
DENUNZIANTE VALLA (1).Registrata la presente denuncia, addì 9 SET 1954 19 al N. 1359
vol. foglio registro ed esatte lire HO

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno:

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) ComTe Ubaldo

Valbrino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Cadimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

SIG. SALLUSTRI AMERIGO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.31 al 2° Lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 2.250 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addi

19

27 AGO. 1953



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(ComTe Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 27 AGO. 1953 al N. 1431

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in OSTUNI alla Via Mons. Mindelli, 11 Lotto 2° - C.P.

N. Scala B Int. 31 Vani utili N. 2 ed accessori 1½ Vani legali N. 3½

Concessionario: Sig. SALLUSTI AMERICO

Contratto di cessione in data 10/11/1956 N. di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE L. 1.415.250

a dedurre:

30% a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 424.575

0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni 10-11-1956 - 2,50% L. 35.381 L. 459.956

Costo di cessione L. 955.294

Eventuali anticipi L. 0000

Differenza definitiva da scontare L. 955.294

Periodo di ammortamento anni 6

Tasso 5%

Rata annua 955.294 0,19701747 L. 188.209

Rata mensile 188.209 x 12 L. 15.685

Decorrenza dal 1/1/1967 al 1/1/1973

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26.2171 intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 15.685

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 280

2) canone acqua mensile L. 800

3) illuminazione scale e cortili L. 200

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. 1.750

4) Per manutenzione allo stabile

TOTALE L. 3.030

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

MOD. 1000 STEL
Min. Int. Firenze - Brindisi
9-10-1973 Prot. n. 7879



15765
CHIEF 2005

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

REGISTRATO in OSTUNI
il 3-1-83
al n. 13-Mod. T.

Rep. 134682

Trascrizione per RETTIFICA

risultante da atto 28 dicembre 1982, ricevuto dal sig.
Avv. Cosimo Mario Dello Preite, Notsio residente in
Ostuni, in corso di reg.

CONTRO

SALLUSTI Americo, nato a Fiamignano (Rieti) il 3 aprile
1901 e residente in Ostuni alla via L. Mindelli 11

FAVORE

MORO Stella, nata a Ostuni il 7 luglio 1949, ove risiede
alla via P. Giannone 83



col su citato atto

si premette:

- che con atto per Notar Dello Preite di Ostuni del
29 ottobre 1982, registrato il 4 novembre al n. 4140
e trascritto il 5 novembre 1982 al n. 14393 particola-
re Sallusti Americo ha venduto a Moro Stella la casa
di abitazione in Ostuni alla via Mons. Luigi Mindelli
n. 11, composta da due vani e accessori riportata in
catasto alla partita 8134 fol. 147 parc. 677/15 p. 2
A/4 di 3^a v. 3,5 E. 532;
- che in detto atto si errò il mese di nascita della
acquirente, che è "7 luglio 1949" e non "7 settembre
1949".

Ciò premesso i comparenti fermo restando in ogni al-

tra parte il citato atto Dello Preite di vendita han-
no dichiarato che la data di nascita dell'acquirente
è 7 luglio 1949.

Il tutto ai sensi del su citato atto notarile al qua-
le si faccia pieno riferimento.

Notaro Cosimo Mario DELLO PREITE



29.07.1949
17517

Vendita di 16765
500 -

L. 29.500.

Ruffalo



15046

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

REGISTRATO in OSTUNI

Rep.134248

Trascrizione per VENDITA

il 4-11-1982

al n. 4140 MOD. I

risultante da atto 29 ottobre 1982, ricevuto dal sig.

Avv. Cosimo Mario Dello Preite, Notaio residente in

Ostuni, in corso di reg.

a favore di

MORO Stella, nata a Ostuni il 7 settembre 1949 ove ri-

siede alla via P. Giannone n. 83

contro

SALLUSTI Americo, nato a Fiamignano (Rieti) il 3 aprì-

le 1901 e residente in Ostuni

della

casa di abitazione sita in abitato di Ostuni alla

via Mons. Mindelli n. 11, al secondo piano della scala

B, int. n. 31, composta da due vani e accessori, oltre la

proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose in-

divise.

Confina con beni di Giorgino Vito, via Prov. Ostuni-

Ceglie, beni di Calò Giovanni, scala e via Mons. Mindel-

li.

In catasto alla partita 8134 fol. 147 parc. 677/15

p. 2° A/4 di 3^ v. 3,5 £. 532.

Per il prezzo pagato £. 18.000.000=

Il tutto ai sensi del su citato atto notarile al qua-

le si faccia pieno riferimento. Notaro Cosimo Mario DELLO PREITE

PASSATA IN COPIA
AC. SIG. DE CICCIIS
il 26/11/83

2

IN PR. U. DI BRIND.

15 NOV. 1942

Espresso

al P.

14858

14383

particol.

esatte Lire

6.000 - Rimborso

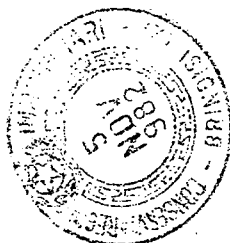
PRIMO DIRIGENTE
Ruffolo



DI BRUNO

14858 14393
Giso - Hinterhaupt

Ruffsch



BOLOGNA 1912
Aut. Min. Giust.
9-10-1913 Prot. n. 131

SIG. DE CICLIS



15

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

REGISTRATO in OSTUNI

il 4/11/1982

al n. 4140 MOD. I

Rep. 434248

Trascrizione per VENDITA

risultante da atto 29 ottobre 1981, ricevuto dal sig.

Avv. Cosimo Mario Dello Preite, Notaio residente in
Ostuni, in corso di reg.

a favore di

Donna Stella, nata a Ostuni il 7 settembre 1910 ove ri-
siede alla via P. Giannone n. 83

contro

SALUSTI

SALUSTI Americo, nato a Fiamignano (Rieti) il 3 apri-
le 1910 e residente in Ostuni

della

casa di abitazione sita in abitato di Ostuni alla
via Mons. Mindelli n. 11, al secondo piano della scala
B, int. n. 31, composta da due vani e accessori, oltre la
proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose in-
divise.

reg. 10

Confina con beni di Giorgino Vito, via Prov. Ostuni-
Ceglie, beni di Calò Giovanni, scala e via Mons. Mindel-
li.

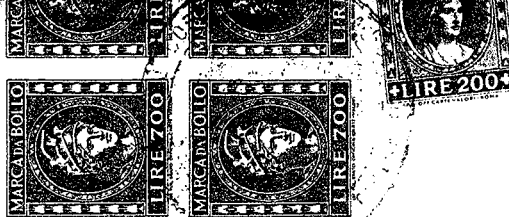
In catasto alla partita 8134 fol. 147 parc. 677/15

p. 2° A/4 di 3^ v. 3,5 E. 532.

Per il prezzo pagato E. 18.000.000=

Il tutto ai sensi del su citato atto notarile al qua-
le si faccia pieno riferimento.

Notaro Cosimo Mario DELLO PREITE



15725

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

REGISTRATO in OSTUNI

il 3-1-83

al n. 13 - Mod. J.

Rep. 134682

Trascrizione per RETTIFICA

risultante da atto 28 dicembre 1982, ricevuto dal sig.

Avv. Cosimo Mario Dello Preite, Notaio residente in

Ostuni, in corso di reg.

CONTRO

SALLUSTI Americo, nato a Fiamignano (Rieti) il 3 apri-

le 1901 e residente in Ostuni alla via L. Mindelli 11

FAVORE

MORO Stella, nata a Ostuni il 7 luglio 1949, ove risiede

alla via P. Giannone 83



col su citato atto

si premette:

- che con atto per Notar Dello Preite di Ostuni del
29 ottobre 1982, registrato il 4 novembre al n. 4140
e trascritto il 5 novembre 1982 al n. 14393 particola-
re Sallusti Americo ha venduto a Moro Stella la casa
di abitazione in Ostuni alla via Mons. Luigi Mindelli
n. 11, composta da due vani e accessori riportata in
catasto alla partita 8134 fol. 147 parc. 677/15 p. 2
A/4 di 3^a v. 3,5 e. 532;

- che in detto atto si errò il mese di nascita della
acquirente, che è "7 luglio 1949" e non "7 settembre
1949".

Ciò premesso i comparenti fermo restando in ogni al-

tra parte il citato atto Dello Preite di vendita hanno dichiarato che la data di nascita dell'acquirente è 7 luglio 1949.

Il tutto ai sensi del su citato atto notarile al quale si faccia pieno riferimento.

Notaro Cosimo Mario DELLO PREITE

Form. n. 10

29 DIC. 1982

al N. 17517

esate Lire

Venduto Lire 16765
500 -

L. 29.500.

Ruffolo



Mf

IST. AUT. L. 251-40401
BRINDISI
PROT. N. 8578
DATA 18 OTT. 1983

I.A.C.P. - BRINDISI
SERV. 210 AFF. LEGALI E
UTENZA 901
Prot. int. del 24 OTT. 1983

Spett. le

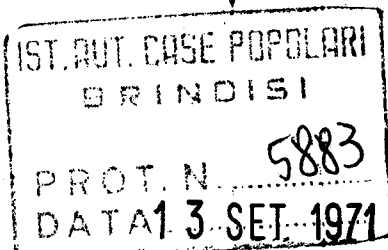
Istituto Autonomo
Case Popolari
72100 Brindisi

A M

La sottoscritta Moro Stella n.
Atenei 4-7-1949 e vi residente in
via Pietro Giannone 83, fa presente
di aver acquistato un alloggio
popolare sito in via Mon. Mindelli
al secondo piano reale Brnt. n. 31.
Allega alla presente: copie del
certificato di vendita, copie del
numero di codice fiscale.

Atenei 18-10-83

Con Impegno
Moro Stella



Riccione, 6 Settembre 1971

AL CAV. VALLERINI
ISTITUTO CASE POPOLARI
VIA CSIMIRO 9
72000 BRINDISI

Con la presente, faccio riferimento alla mia del 24/7 u.s., indirizzata all'Istituto Case popolari di Brindisi, alla quale non ho avuto nessuna risposta.

Il 12 /luglio U.s. inviai a mezzo conto corrente postale N. 26/2171 intestato alle Case popolari la somma di L. 83.660 a saldo mio dare per riscatto della suddetta abitazione?

Prego pertanto la Direzione delle Case popolari di Brindisi a volermi rilasciare l'attestato dell'avvenuto riscatto.

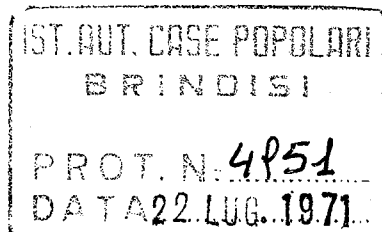
RingraziandoLa anticipatamente, distintamente saluto.

Sallusti Americo

Sallusti Americo

N.B. la corrispondenza desidererei fosse indirizzata al seguente indirizzo/ Sallusti Americo - Viale Arno, 12 - 47036 RICCIONE FO

SE2. RISCATTO



Ostuih *li 21 Luglio 1971*

SPETT/LE
ISTITUTO CASE POPOLARI
VIA CASIMIRO 9
72000 BRINDISI

Il sottoscritto Sallusti Americo, abitante alle Case Popolari in Via Mon Signor Luigi Mindelli II interno 31.

Il 12 luglio ho inviato sul conto corrente N.26/2171 intestato a codesto Spett/le Istituto l'ultima somma di L. 83/660= a saldo del mio dare per riscatto della suddetta abitazione.

Prego pertanto la Direzione delle Case popolari, della Provincia di Brindisi a volermi rilasciare l'attestato dello avvenuto riscatto.

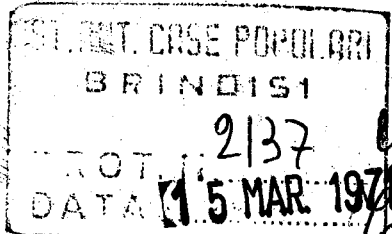
Inoltre vorrei pregare che la corrispondenza mi raggiungesse in codesta sede.

Sallusti Americo
Viale Arno 12
47036 RICCIONE FO

Sallusti Americo

A
[Signature]

Ostuni li 12 Mayo 1971-



Istituto Case popolari

in via Gasimiro n. 9. Brindisi

Io sottoscritto Sallusti Americo abitante
alle case popolari in via del signor
Luigi Minelli n. 11. Km. 31.

Il 4 Mayo 1971 con corrente 26/21.71 intestata
a Codesto Istituto o spedito la somma
di L. 264,605 a saldo del mio dare per il
riscatto della suddetta abitazione.

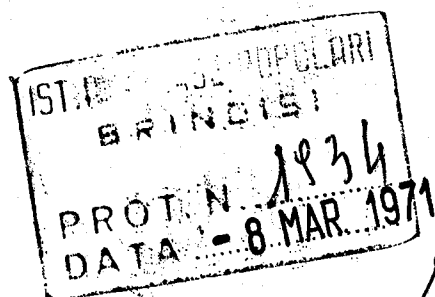
Prego per tutto la Direzione delle C.C.P.P.
per la Provincia di Brindisi a volermi
rilasciare l'attestato dell'avvenuto riscatto.
con molta stima Sallusti Americo.

P.S. Siccome per qualche tempo io mi tratterrò
a Briccione, vorrei pregare che la corri-
spondenza mi raggiungesse in quella
sede. Sallusti Americo

Viale Duino n. 12. Briccione (Forlì)
47036-

516.61 RF 611

Ostuni li 5. Marzo 1971.



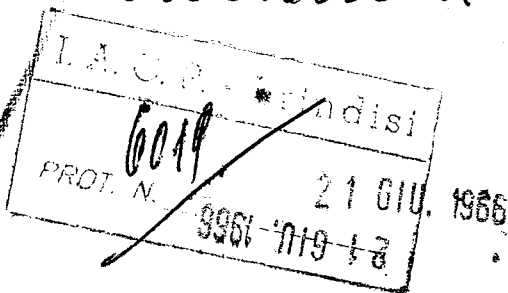
Il sottoscritto Sallusti Americo
abitante alle cose popolari in via
Mon Signor Luigi Mindelli n. 31.
Prego Codesto Istit. Istituto delle
cose popolari, mi concede di
simila di riscatterla, in data 5 Marzo
1971, sul conto corrente n. 26/2171
accludo l'importo di L. 264.605.
con la speranza di ricevere una
sua scritto.

B. La saluto subordinatamente
Sallusti Americo in via Arno
n. 12 Picciene Forlì,
-47036-

Al Istituto cose
Popolari in via Cosimmo
Brindisi

516.612 F.lli

Riccione li 20- 6- 66-



Istituto case
popolari via
Casimiro n. 9.

A
b

Il sottoscritto Sallusti-
Americo abitante e residente
in via clou Signor Luigi
Mudelli n. 11- Ostuni (Brindisi)
in risposta alla vostra Rac-
com. Prot. n. 5674 del 11. giugno
chiede che il prezzo da voi
stabilito venga suddiviso in
72 mesi, cioè 6 anni.

Temporaneamente per circa 40
giorni mi troveranno per qualsiasi
spiegazione in Riccione (Forlì)
via Terere n. 14-

Distinti saluti.

Sallusti Americo,

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOooo-----

N. di prot. 4910

Brindisi li 16 LUG. 1964

AL SIG.

Pallustri Aurea
Via Mons. Elbindelli, 11 con box

RACCOMANDATA

Ortuno

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 5674

Brindisi, lì 11.6.66

AL SIG. SALLUSTI Americo
2° lotto C.P. - Scala B/21
Via M. Minorelli, 11
OSTUNI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in Ostuni Lotto 2 scala B/31
Via Minorelli a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 990.675.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

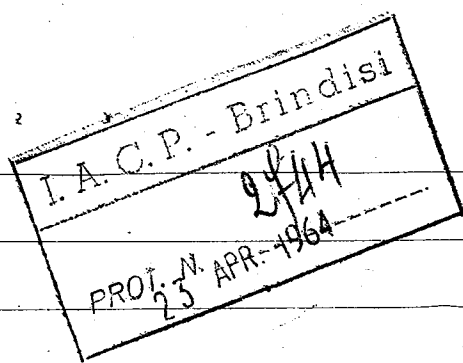
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/





Ostuni li 22. 4. 64

Istituto autonomo case
popolari Brindisi

Il sottoscritto Sallusti
Americo, abitante in via
Non Signor Luigi Minelli 11-3431
Risponde alla P.V. ~~alla~~ alla
lettera del 18 Aprile 1964.
Accetto le suddette condizioni
pagandola in contanti.
Attendo una vostra chiamata
da Brindisi per fare il trasunto
saluti subordinato
Sallusti Americo

A

h

h

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 262/f

Brindisi li

18 APR. 1964

RACCOMANDATA

AL SIG. Sallusti Amerigo

2° lotto - Via L. Minelli, 11

Ostuni

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
via Ostuni Lotto 2° Scala 02/7
L. Minelli a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 990.675 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione
oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è ne-
cessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni
che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare do-
vrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero de-
gli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della
Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua confer-
ma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa
Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a
qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

Istituto Autonomo Case
Popolari via Casimiro 9

Brindisi

Il sottoscritto Sallusti
Americo, abitante in Ostuni
in via e Non Signor Luigi Mindelli
CF 11, Interlo 31. Invia alla
S. V. Illegale la somma di
L. 5000, del Banco di Napoli

occorrente per
la casa popolare che avendo
la possibilità di riscattarla.

Con la vostra comunicazione
mi formuleranno di sapere il
prezzo della suddetta casa
ed il giorno che mi devo recare
a Brindisi.

con Osservanza
Sallusti Americo
ostuni li 3 febbraio 1964

Letto e approvato D. int. P.



Rel. S. V.

Commissione
L. 1415.250 - 30% = 990.675

R. A.

513

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7257

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Sapleshi Amerigo

Lotto 2° Scala 2 Int. 4

Via San Paolo

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,65 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.516 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3,65</u> £ .	<u>3.753</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .		<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..		<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.		<u>113</u>
		<u>4.516</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.